Cassazione civile Sez. I, 19-02-2008, n. 4199 - (3063)

Adozione,adottabilità,stato di abbandono,venuto meno

"La L. n. 184 del 1983, art. 21, va interpretato nel senso che esso prevede per la revoca dello stato di adottabilità due requisiti concorrenti: l'interesse del minore e il venir meno della situazione di abbandono. L'interesse del minore va valutato in senso oggettivo, avuto riguardo al possibile pregiudizio che dal reinserimento nella famiglia naturale possa derivare alle condizioni psico - fisiche del minore. Tale indagine comporta una valutazione caso per caso, che va condotta dal giudice con riferimento alle caratteristiche proprie della fattispecie sottoposta al suo esame, tenendo anche conto delle aspirazioni del minore."

Svolgimento del processo

La Corte d'appello de L'Aquila con decreto 3.4.2007 rigettava il reclamo proposto da D.M.N. e F.A., quali genitori del minore D.M.M., avverso il decreto del Tribunale per i minorenni de L'Aquila che aveva respinto l'istanza di revoca del decreto di adottabilità del minore stesso per essere venuta meno la situazione di abbandono.

Osservava la Corte che il decreto 27.7.2004 del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità era divenuto inoppugnabile; che il Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca dello stato di adottabilità osservando che il D.M.N. era in stato di espiazione di pena ed era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, con fine pena al 15.6.2007; che i genitori coabitavano con la figlia maggiorenne D.M.B.; che il D.M. non aveva una stabile occupazione e manteneva la famiglia con il lavoro saltuario di cuoco e con la pensione di invalido civile, oltre che con gli aiuti materiali degli enti locali; che i servizi sociali ed i Carabinieri di (OMISSIS), luogo di abitazione della coppia, avevano riferito che l'ambiente familiare era ricomposto e sereno,- che il Dipartimento di sanità mentale dell'ASL di (OMISSIS) aveva a sua volta riferito che la F.A., madre del minore, era in cura presso quel Servizio dal 1994 per sindrome ansioso - depressiva e sindrome depressiva endoreattiva e che la diagnosi dell'ultimo anno era di distimia cronicizzata in discreto compenso;

che nelle fasi critiche la donna cercava l'aiuto telefonico degli operatori del servizio salute mentale; che secondo il Tribunale la stabilità del nucleo familiare non era affatto ricostituita, tenuto conto che i genitori non offrivano garanzia di assistenza al minore e che questi, interpellato, aveva dichiarato di non voler tornare nella famiglia di origine. Rilevava peraltro la Corte d'appello che il prof. O., nominato c.t.u., aveva riferito che non esisteva in alcun modo una situazione di abbandono del minore. Peraltro, secondo il c.t.u., il minore in quanto adolescente viveva una situazione pericolosa sia sul piano psicologico che fisiologico.

L'allontanamento da cinque anni dalla famiglia naturale aveva radicato nello stesso il concetto di abbandono, che appariva allo stato irreversibile. I giudizi sull'attuale famiglia affidataria erano sinceri, validi, gratificanti. Sarebbe stato un errore psicologico l'allontanamento da tale famiglia con possibili conseguenze psico - fisiche comportamentali per il minore anche nefaste, tenuto conto che il minore stesso non esprimeva nessun interesse per il ritorno in famiglia e non voleva avere nessun rapporto con la stessa. Sulla base di tali elementi riteneva la Corte d'appello che il reclamo dovesse essere respinto.

Avverso la sentenza ricorrono per Cassazione il D.M.N. e la F.A. con unico motivo articolato in tre distinti quesiti. Il curatore speciale del minore non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 21 e 8, anche in relazione all'art. 1, comma 1, dell'art. 30 Cost..

La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che, pur essendo venuto meno lo stato di abbandono, ugualmente l'interesse del minore a rimanere nella famiglia affidataria dovesse essere ritenuto prevalente. La L. n. 184 del 1983, art. 21, dovrebbe essere letto nel senso che è senz'altro nell'interesse del minore la revoca dello stato di adottabilità ove sia venuto meno lo stato di abbandono. I ricorrenti in proposito formulano pertanto il seguente quesito:

"Costituisce corretta interpretazione ed applicazione della disposizione di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 21, ritenere che essa definisca come senz'altro nell'interesse del minore la revoca dello stato di adottabilità, ove siano venute meno le condizioni di abbandono di cui all'art. 8 della stessa legge, alla luce delle disposizioni di cui al titolo, da aversi qui richiamate?".

Ancora i ricorrenti deducono che la Corte d'appello avrebbe dato rilievo, nel far propria la relazione del c.t.u., al desiderio del minore di rimanere nella famiglia affidataria, mentre l'interesse di quest'ultimo andrebbe inteso in senso oggettivo, di ciò che è meglio per lui e non di ciò che lui desidera. Formulano pertanto il seguente quesito: "L'interesse del minore di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 21, deve essere inteso come finalità da perseguire da parte dell'Ordinamento e quindi come obiettivo sostanziale da conseguire in ipotesi di revoca dello stato di adottabilità e non come mero desiderio del minore?".

Infine i ricorrenti deducono che la Corte avrebbe ritenuto che la L. n. 184 del 1983, art. 21, dando luogo ad un'ipotesi eccezionale di revoca dello stato di adottabilità, debba essere interpretata nel senso che debba farsi prevalere il diritto del minore all'adozione rispetto a quello del reinserimento nella famiglia di origine. Ciò sarebbe errato, perchè la ratio ispiratrice sarebbe di rimuovere, anche d'ufficio, la condizione giuridica ostativa al recupero della fisiologica relazione tra genitori e figli, venuto meno lo stato di abbandono. Formulano pertanto il seguente quesito: "L'interpretazione della L. n. 184 del 1983, art. 21, e dell'interesse del minore alla revoca deve essere intesa nel senso che sia quello di rimuovere, anche d'ufficio, una condizione giuridica ostativa al recupero della fisiologica relazione tra genitori e figli, venuta meno la situazione che tale condizione aveva imposto, e cioè lo stato di abbandono". 2. Il ricorso non è fondato.

La L. n. 184 del 1983, art. 21, stabilisce al comma 1 che "Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 8...". L'ultimo comma della norma precisa inoltre che "nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato".

Dalla lettera della norma si ricava con chiarezza che due sono le condizioni perchè possa farsi luogo alla revoca dello stato di adottabilità: il venir meno dello stato di abbandono del minore, quale regolato dalla L. n. 184 del 1983, art. 8, e la sussistenza dell'interesse del minore alla revoca. Tant'è che il legislatore vieta la revoca quando sia in atto l'affidamento preadottivo, presumendo in via assoluta che in tale situazione di fatto la revoca dello stato di adottabilità non sia nell'interesse del minore.

L'affermazione dei ricorrenti che la revoca dello stato di adottabilità, ove sia venuto meno lo stato di abbandono, sia sempre e comunque nell'interesse del minore, non è dunque fondata, perchè da un lato contrasta con la lettera della norma, che ha previsto due requisiti e non uno, come propone la lettura offerta dai ricorrenti, e dall'altro non considera che la revoca dello stato di adottabilità non può essere sempre e comunque nell'interesse del minore, posto che essa interviene quando ormai sono stati effettuati interventi, diretti all'inserimento del minore in una nuova famiglia o comunque a porre rimedio allo stato di abbandono, dalla cui interruzione possono derivare gravi pregiudizi per il minore stesso, superiori al beneficio che potrebbe seguire al reinserimento nella famiglia naturale. Tant'è che il legislatore esclude espressamente la revoca quando sia già in atto l'affidamento preadottivo.

Ancora, come s'è detto, i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello avrebbe dato rilievo, nel riprendere la relazione del c.t.u., al desiderio del minore di rimanere nella famiglia affidataria, mentre tale interesse andrebbe inteso in senso oggettivo, prescindendo quindi da ciò che il minore in un dato momento desidera e vuole. In realtà la Corte d'appello nel far proprie le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. non si è limitata a valutare la volontà del minore, perchè il c.t.u. ha sottolineato che l'allontanamento del minore dalla famiglia in cui è attualmente inserito, a fronte di un abbandono da parte della famiglia di origine ormai profondamente radicato nel vissuto personale, sarebbe fonte di grave pregiudizio per il minore, tenuto conto dell'età adolescenziale, perchè ne potrebbero derivare "conseguenze psico - fisiche comportamentali anche nefaste".

Dunque la Corte di merito ha valutato non soltanto il desiderio del minore, che effettivamente non vuole ripristinare rapporti con la famiglia di origine, con cui rifiuta ogni contatto, ma la situazione nel suo complesso e dunque quella nozione di interesse del minore in senso oggettivo, che i ricorrenti sostengono essere stata obliterata.

I ricorrenti infine hanno sostenuto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto di dover far prevalere il diritto del minore all'adozione rispetto a quello del reinserimento nella famiglia di origine. Anche questa lettura della sentenza impugnata, tuttavia, non è corretta.

La Corte d'appello, come s'è detto, non ha affermato altro se non che la L. n. 184 del 1983, art. 21, prevede per la revoca dello stato di adottabilità due requisiti concorrenti: l'interesse del minore e il venir meno della situazione di abbandono. Non ha affatto affermato che l'interesse del minore all'adozione prevalga necessariamente su quello del reinserimento nella famiglia di origine, ma più semplicemente e condivisibilmente che il reinserimento nella famiglia naturale può avvenire soltanto a condizione che esso risponda all'interesse del minore, valutazione che va compiuta caso per caso con riferimento alle specifiche caratteristiche della fattispecie in esame. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

"La L. n. 184 del 1983, art. 21, va interpretato nel senso che esso prevede per la revoca dello stato di adottabilità due requisiti concorrenti: l'interesse del minore e il venir meno della situazione di abbandono. L'interesse del minore va valutato in senso oggettivo, avuto riguardo al possibile pregiudizio che dal reinserimento nella famiglia naturale possa derivare alle condizioni psico - fisiche del minore. Tale indagine comporta una valutazione caso per caso, che va condotta dal giudice con riferimento alle caratteristiche proprie della fattispecie sottoposta al suo esame, tenendo anche conto delle aspirazioni del minore.

3. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del curatore speciale del minore esime dalla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008